

(N. 2068-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2168)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Indubbiamente lo sviluppo dell'aviazione civile internazionale può contribuire notevolmente a creare ed a mantenere amicizie e comprensione tra le nazioni e fra i popoli; occorre però disciplinare e regolare i rapporti che ne derivano, per evitare abusi e pericoli, e per far sì che lo sviluppo dell'aviazione civile avvenga in maniera sicura ed ordinata e che i servizi internazionali dei trasporti aerei siano stabiliti su una base di eguale possibilità per tutti, aderente ai principi di una sana economia.

A questi concetti è informato l'accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia concluso a Roma il 23 dicembre 1950, nell'intento di permettere e regolare il traffico aereo fra i due Paesi.

All'articolo 1 ed al relativo allegato vengono stabilite le linee di servizio aereo autorizzate; agli articoli 2 e 6 sono fissate le norme per la scelta delle imprese autorizzate all'esercizio del traffico aereo sulle linee designate; all'articolo 3 sono enunciate le disposizioni relative alle tasse e ai diritti dovuti per l'utilizzazione degli aerodromi e per il pagamento dei diritti doganali; all'articolo 4 sono dettate le norme per il riconoscimento della validità dei certificati di nazionalità, delle patenti di abilitazione e delle licenze rilasciate da ciascuna delle due

Parti Contraenti; all'articolo 5 è fatto riferimento alle leggi ed ai regolamenti relativi all'entrata ed all'uscita dai rispettivi territori sia degli aeromobili che dei passeggeri; agli articoli 9 e 12 sono previste le modalità da seguire per la modifica e per l'eventuale denuncia dell'Accordo; ed all'articolo 10 è demandata ad un giudice arbitrale la soluzione di qualunque controversia relativa all'applicazione dell'Accordo che non fosse possibile risolvere con trattative dirette fra le due Parti.

Non avendo la Jugoslavia aderito alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'Aviazione civile internazionale, ed all'Accordo anglo-americano delle Bermude dell'11 febbraio 1946, l'articolo 7 contempla l'assistenza reciproca agli aeromobili che si trovino in difficoltà, ed, in caso di incidenti gravi, l'obbligo di un'inchiesta alla quale il Paese a cui l'aeromobile infortunato appartiene potrà partecipare con propri osservatori; ed infine l'articolo 8 elenca i documenti di cui gli aeromobili devono essere provvisti.

Poichè l'Accordo risponde all'interesse dei due Paesi ed è fondato su condizioni di completa parità e reciprocità, la Commissione ritiene di poterne proporre l'approvazione.

DI GIOVANNI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e scambio di Note, conclusi a Roma il 23 dicembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.